

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## GIUSTIZIA

4.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 16 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

#### INDICE

	Pag
<b>Schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sul conferimento dei posti di notaio (N. 66) (Discussione)</b> . . . . .	15
<b>PRESIDENTE</b> - MUSOTTO, <i>Relatore</i> - VERONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> - MICHELI - TRAINA - SANTORO - TERRACINI - ALLARA - BERLINGUER - PIETRIBONI - CASSIANI INGONI - SOTGIU.	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 111) (Discussione)</b> . . . . .	19
<b>BERLINGUER, Relatore</b> - PRESIDENTE - VERONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> .	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Ricostituzione della sede del Tribunale di San Remo (N. 120) (Discussione)</b> . . . . .	20
<b>CASSIANI INGONI, Relatore</b> - PRESIDENTE	

**La seduta comincia alle 10.15**

(*Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Veroni*).

CASSIANI INGONI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE avverte che il Consullore Micheli è stato autorizzato ad intervenire alla seduta della Commissione.

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sul conferimento dei posti di notaio. (N. 66).**

PRESIDENTE informa la Commissione che dello schema di provvedimento legislativo in esame il Ministero ha recentemente predisposto un nuovo testo che non si è potuto stampare.

MUSOTTO, *Relatore*, ricordando i precedenti storici del provvedimento in esame, rileva come soltanto dopo il 1926 si sia adottato il sistema del concorso per esame, come mezzo normale per l'ingresso nella professione, in sostituzione del concorso per titoli stabilito nella legge organica 16 febbraio 1913, n. 89

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulle difficoltà in cui si è trovato e si trova tuttora il Ministero della giustizia per ricoprire i posti rimasti vacanti in seguito al fatto che dal 1939 in poi nessun concorso per esame è stato più bandito. Dimostratosi poco efficiente il rimedio di mantenere nell'esercizio professionale i notai che erano stati raggiunti dal limite di età di 75 anni, il Ministro è ora venuto nella determinazione di risolvere questo problema con un provvedimento di più ampia portata, bandendo cioè, col provvedimento in esame, un concorso per titoli

Dà poi notizia delle differenze esistenti tra il primo testo dello schema di provvedimento legislativo, da tempo stampato, ed il nuovo che, come ha ricordato il Presidente, non è stato possibile stampare.

Ruleva che, mentre il primitivo testo dell'articolo 1 stabiliva che il concorso per il conferimento di posti notarili era bandito per non oltre la metà dei posti disponibili alla data dell'avviso di concorso, il nuovo testo ne limita la portata ad un terzo. All'articolo 2, poi, pone in evidenza il fatto che il nuovo testo, oltre a considerare — cosa che non faceva il testo primitivo — i mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1915-1918 e a sostituire la parola « patrioti » con le altre « partigiani combattenti », introduce un terzo punto concernente coloro « che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio a termine dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 ». Osserva infine che tutti gli altri articoli, a parte una diversa redazione formale, sono sostanzialmente identici nei due testi, ad eccezione dell'articolo 4 che reca la soppressione della disposizione che si debba tener conto, nella formazione della graduatoria, « del servizio militare prestato durante la guerra e delle benemerienze patriottiche ».

Dopo aver dichiarato di non ritenere che un sensibile danno possa derivare a coloro che si erano preparati ad un concorso per esami, dato che il provvedimento limita il concorso ad un solo terzo dei posti disponibili, esamina particolarmente la questione dei coadiutori, i quali, in considerazione delle loro delicate funzioni, vorrebbero che la loro posizione fosse riguardata con particolare attenzione. A tale riguardo osserva che, ove la Commissione non ritenesse sufficiente aver considerato la funzione di coadiutore, all'articolo 4, come primo motivo di preferenza di cui si deve tener conto nella formazione della graduatoria, si potrebbe rivolgere una raccomandazione al Governo per invitarlo ad aggiungere alle tre categorie considerate nell'articolo 2, anche una quarta in favore dei coadiutori.

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, assicura che il Governo non mancherà di tenere nel debito conto la raccomandazione circa i coadiutori.

MICHELI, come appartenente alla classe notarile, pur non avendo il titolo specifico per rappresentarla — poiché in seno alla Consulta non c'è alcun rappresentante della classe notarile — farà presente i desiderata dei notai, gravemente preoccupati della portata dello schema di provvedimento legislativo in esame. Riconosca che una ragione politica ha consigliato di ammettere al concorso i combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943 ed i partigiani; non vede però

perché tale privilegio debba essere esteso anche ad altre categorie di persone che non hanno preso parte alla guerra, ma hanno continuato ad esercitare una professione o ad avere un impiego.

Riconosce che in qualche punto le richieste e le segnalazioni, contenute in numerosissimi voti fatti dai notai, sono state accolte, quali, ad esempio, l'aver ridotto, all'articolo 1, il numero dei posti messi a concorso dalla metà a un terzo dei disponibili, e l'aver considerato, all'articolo 2, anche la categoria di coloro che avevano già conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio a termine dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, disposizione, quest'ultima, che ripara ad una patente ingiustizia.

Non sa spiegarsi, invece, la conservazione nel nuovo testo, dell'articolo 3, il quale apre le porte ad una quantità di persone che nulla hanno fatto per meritare questo trattamento privilegiato; ritiene che sia stato lasciato nel testo inavvertitamente e che, in ogni caso, debba essere eliminato. Desidera su questo punto chiarimenti dal rappresentante del Governo, riservandosi di considerare in seguito, in modo particolare, la questione dei coadiutori, che è evidentemente connessa con quanto detto articolo 3 dispone.

MUSOTTO, *Relatore*, osserva al Consultore Micheli che il concorso è limitato esclusivamente alle persone considerate all'articolo 2.

PRESIDENTE concorda col Relatore, aggiungendo che il concetto del legislatore è che gli aspiranti al concorso, di cui agli articoli 1 e 2, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'articolo 3.

Ritiene che, se il Consultore Micheli lo credesse opportuno, si potrebbe studiare una formulazione più chiara della disposizione dell'articolo 3.

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che il concetto che il Governo intende stabilire è quello esposto dianzi dal Presidente.

SANTORO dichiara di prendere atto con soddisfazione della aggiunta introdotta nel nuovo testo al punto 2° dell'articolo 2, che ammette al concorso anche i mutilati, invalidi o combattenti della guerra 1915-18.

TRAINA propone che all'articolo 2, tra le categorie di persone ammesse al concorso, sia considerata anche quella di coloro « che non abbiano potuto partecipare a concorsi perché non iscritti al partito fascista e non abbiano compiuto gli anni 55 alla data della

pubblicazione del bando di concorso di cui alla presente legge »

SANTORO propone di aggiungere nel primo periodo dell'articolo 2, dopo le parole « è riservato » le altre « salvo il disposto degli articoli 8 e 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 », la quale imponeva il collocamento obbligatorio dei mutilati nelle aziende pubbliche e private e confermava il principio che i mutilati di guerra rifiutano di essere considerati una categoria di assistiti, ma intendono rimanere nell'economia nazionale elementi attivi e produttivi. Il primo dei due ricordati articoli stabilisce il principio generale della precedenza ai mutilati ed invalidi di guerra ed il secondo detta norme particolari circa l'assegnazione ad essi di posti vacanti di notaio. Aggiunge che intende proporre analogo emendamento anche all'articolo 4, a proposito della valutazione dei titoli.

Fa poi presente che al punto secondo del medesimo articolo 2 dovrebbero essere compresi anche i mutilati, invalidi o combattenti della guerra d'Africa. Propone perciò che si sostituisca alla dizione « combattenti delle guerre 1915-18 e 1940-43 », l'altra « reduci di guerra », comprensiva di tutti i combattenti.

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che con tale espressione, troppo generica, si verrebbe ad estendere il beneficio anche ai volontari della guerra di Spagna.

TERRACINI raccomanda che si adotti una dizione più precisa per evitare il pericolo prospettato dal Sottosegretario di Stato

SANTORO propone che alle parole « delle guerre 1915-18 e 1940-43 », si aggiungano le altre « e delle guerre d'Africa ».

ALLARA fa proposta formale che nell'articolo 2 si aggiunga un altro paragrafo così formulato: « che, per effetto esclusivo delle disposizioni razziali, non furono ammessi al concorso di cui al bando 19 ottobre 1939 ».

BERLINGUER si associa all'emendamento Allara.

PIETRIBONI vorrebbe che alla dizione « non furono ammessi », contenuta nell'emendamento Allara, che ritiene troppo ampia, si sostituisse l'altra « non poterono essere ammessi ».

CASSIANI INGONI desidera che tra le ipotesi configurate al punto secondo dell'articolo 2 sia tenuta presente anche quella dei « politici », che hanno svolto un'opera di non minor sacrificio e non minor rischio dei combattenti, e dei deportati in Germania. Propone perciò che dopo le parole « partigiani

combattenti » si aggiungano le altre « e perseguitati politici »

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* obietta che costoro rientrano nella categoria dei partigiani

CASSIANI INGONI ritiene che i politici non siano considerati partigiani

SOTGIU considera superflua l'aggiunta proposta dal Consultore Santoro al principio dell'articolo 2, in quanto ciò è già preveduto all'articolo 9

SANTORO insiste nella sua proposta di emendamento, ciò per evitare che, com'è già verificato altra volta, possa interpretarsi questa omissione nel senso che in questo caso non si applicano le disposizioni della legge del 1921.

BERLINGUER desidererebbe estendere le agevolazioni del presente schema anche ai condannati, confinati ed esuli per attività antifascista

CASSIANI INGONI domanda se per esule si intende anche chi, per il fatto di essersi dovuto nascondere, perché ricercato, è stato, in un certo senso, esule in patria

BERLINGUER risponde negativamente, perché un'attività svolta in patria difficilmente si potrà provare, mentre la prova si potrà raggiungere facilmente nei riguardi dei condannati, confinati ed esuli politici.

CASSIANI INGONI obietta che anche per la qualifica di partigiano non è facile raggiungere la prova. Per i politici ricercati dalla polizia nazi-fascista la prova può essere data attraverso i mandati di cattura e le segnalazioni della polizia

BERLINGUER dichiara che se l'attività patriottica di queste persone potrà essere raggiunta in pieno, non ci sarà ragione di opporsi all'emendamento del Consultore Cassiani Ingoni

PRESIDENTE invita il Relatore e il Sottosegretario di Stato ad esprimere il proprio parere circa gli emendamenti presentati all'articolo 2.

MUSOTTO, *Relatore*, dichiara di essere favorevole agli emendamenti proposti dai Consultori Santoro, Trama e Allara. È esitante invece nei riguardi dell'emendamento Cassiani Ingoni per la difficoltà della prova. È favorevole anche all'emendamento Berlinguer per ciò che riguarda i condannati e i confinati, mentre fa qualche riserva circa l'estensione delle agevolazioni agli esuli, poiché ritiene difficile che dell'esilio possa essere data prova in maniera obiettiva.

BERLINGUER ritira la sua proposta nei riguardi degli esuli, non perché ritenga

che gli esuli non devono essere considerati nell'articolo, ma perché è convinto che nessuno di essi intenderà presentarsi al concorso.

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di accettare tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello del Consultore Santoro (col quale è fatto salvo il disposto degli articoli 8 e 10 della legge 21 agosto 1921), che ritiene superfluo per le ragioni addotte dal Consultore Sotgiu, e di quello del Consultore Cassiani Ingoni, circa i perseguitati politici, per la difficoltà della prova.

SANTORO insiste nel suo emendamento, che ritiene indispensabile per evitare ulteriori equivoci circa il collocamento della mano d'opera degli invalidi per cause di guerra.

PRESIDENTE avverte che egli, nella sua qualità di presidente, si asterrà, da questa e dalle successive votazioni.

Pone ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Pone ai voti l'emendamento Santoro che vorrebbe aggiungere all'articolo 2, dopo le parole « il concorso di cui, al precedente articolo è riservato », le altre: « salvo il disposto degli articoli 8 e 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 ».

(È approvato).

Pone ai voti, al punto secondo, l'aggiunta proposta dal Consultore Santoro delle parole « e delle guerre d'Africa », dopo le altre « delle guerre 1915-18 e 1940-43 ».

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento Cassiani Ingoni di aggiungere dopo le parole « partigiani combattenti » le altre: « o perseguitati politici ».

(Non è approvato).

Pone ai voti l'emendamento Berlinguer, che consiste nell'aggiunta, alla fine del punto secondo, delle parole: « condannati o confinati per attività antifascista ».

(È approvato).

Dà poi lettura degli emendamenti Traina e Allara-Berlinguer.

Il primo tende ad aggiungere alla fine dell'articolo 2 il seguente paragrafo « che non abbiano potuto partecipare a concorsi perché non iscritti al partito fascista e non abbiano compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando di concorso di cui alla presente legge ».

Il secondo tende ad aggiungere, sempre alla fine dell'articolo 2, il seguente paragrafo: « che, per effetto esclusivo delle disposizioni razziali, non poterono sostenere gli esami per il concorso di cui al bando 19 ottobre 1939 ».

Mette ai voti l'emendamento Traina.

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento Allara-Berlinguer.

(È approvato).

MICHELI rivolge al rappresentante del Governo l'invito di tener presente la raccomandazione a proposito dei coadiutori.

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di accettare la raccomandazione.

PRESIDENTE dà lettura del testo dell'articolo 2 con gli emendamenti approvati dalla Commissione:

« Il concorso di cui al precedente articolo è riservato, salvo il disposto degli articoli 8 e 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1°) che furono ammessi in precedenza a concorsi per esame per la nomina a notaio, ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perché impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2°) che siano mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-18 e 1940-43 e delle guerre d'Africa e della guerra di liberazione, nonché partigiani combattenti, militari e civili reduci dalla prigionia, deportati dal nemico o orfani o vedove di caduti, condannati o confinati per attività antifascista,

3°) che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio a termine dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365,

4°) che non abbiano potuto partecipare a concorsi perché non iscritti al partito fascista e non abbiano compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando di concorso di cui alla presente legge;

5°) che, per effetto esclusivo delle disposizioni razziali, non poterono sostenere gli esami per il concorso di cui al bando 19 ottobre 1939 ».

(È approvato).

Comunica inoltre che, dopo i chiarimenti avuti, il Consultore Micheli ha ritirato la sua opposizione nei riguardi dell'articolo 3

(L'articolo 3 è approvato).

Ricorda che all'articolo 4, il Consultore Santoro propone il medesimo emendamento, già approvato dalla Commissione all'articolo 2, e cioè l'aggiunta dell'inciso «salvo il disposto degli articoli 8 e 10 della legge 21 agosto 1924, n. 1312», dopo le parole «della graduatoria dei concorrenti»

Lo pone ai voti

(È approvato — Si approvano l'articolo 4 così emendato e l'articolo 5)

Comunica che all'articolo 6 i Consultori Pietriboni e Berlinguer hanno proposto di sostituire alle parole «condotta morale e politica», le altre «condotta morale e sui suoi precedenti politici in relazione al regime fascista».

PIETRIBONI dà ragione dell'emendamento, col quale si chiarisce quello che indubbiamente è stato il concetto del legislatore, ma che non risulta in modo evidente dalla dizione usata. Ritiene che con tale emendamento possa anche essere eliminato l'equivoco che per l'avvenire si domandino certificati politici poco in armonia con l'attuale regime di libertà

SOTGIU dubita sulla opportunità di tale emendamento.

PRESIDENTE fa presente che, dal momento che alla espressione «condotta morale e politica» si dà normalmente l'interpretazione più chiaramente spiegata con l'emendamento Pietriboni-Berlinguer, l'introduzione in questo provvedimento di una dizione come quella suggerita dai proponenti potrebbe far ritenere che nelle altre leggi si sia voluto alludere ad un'altra condotta politica

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, conferma che l'espressione «condotta morale e politica» va interpretata nel senso ora esposto dal Presidente.

PIETRIBONI e BERLINGUER non insistono, dati i chiarimenti avuti

PRESIDENTE assicura che risulterà dal verbale che i Consultori Pietriboni e Berlinguer, in seguito alla dichiarazione del Sottosegretario di Stato il quale afferma che la frase «condotta politica» si intende riferirsi ai precedenti politici del candidato in relazione al regime fascista, rinunziano alla loro proposta di emendamento

(L'articolo 6 è approvato).

All'articolo 7, punto c), fa voti perché si studi una formulazione migliore di quella «notar anche se cessati dall'esercizio»

SOTGIU propone anzitutto la soppressione della frase, ripetuta più volte nell'articolo 7, «anche se trattenuto al Ministero», in quanto detto inciso appare superfluo.

In secondo luogo propone di sostituire alla dizione del punto b) la seguente. «di un professore di discipline giuridiche nelle Università e di un avvocato iscritto nell'albo degli esercenti avanti le magistrature superiori». Tale proposta è determinata sia dalla considerazione della opportunità di non nominare membri di una commissione, presieduta da un magistrato, altri due magistrati, sia da quella di sollevare la magistratura da uno dei tanti incarichi dai quali è oberata.

PRESIDENTE pone ai voti il primo emendamento Sotgiu

(È approvato).

Pone ai voti il secondo emendamento Sotgiu.

(È approvato — Si approvano l'articolo 7 così emendato e gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12).

Dichiara che la Commissione dà parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo esaminato, con gli emendamenti approvati.

#### Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 111).

BERLINGUER, *Relatore*, premesso che lo schema di provvedimento in esame introduce alcune norme regolatrici nella disciplina dei quadri delle cancellerie e segreterie giudiziarie, osserva che, in deroga al disposto dell'articolo 41 del decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, il quale stabiliva che si dovessero fare graduatorie per merito comparativo e relative promozioni soltanto in rapporto alle vacanze che si verificassero nel corso dell'anno, l'articolo 1 dello schema in esame, in considerazione del fatto che dal 1942 tali scrutini sono stati sospesi a causa della guerra, stabilisce che si faccia un unico scrutinio con tutte le graduatorie derivanti dalle vacanze di questi tre anni

Esamina poi l'articolo 2, il quale colma una lacuna, estendendo la dispensa dall'obbligo di ricoprire per un biennio funzioni direttive nelle cancellerie mandamentali (la

quale era concessa, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, soltanto a quei funzionari che erano stati impediti di rivestire tali funzioni per avere prestato servizio in uffici diversi da quelli giudiziari) anche a quei funzionari che, pur essendo rimasti negli uffici giudiziari, a causa della guerra e delle difficoltà delle comunicazioni, non ebbero la possibilità di ricoprire quei posti direttivi negli uffici giudiziari mandamentali.

PRESIDENTE pone ai voti i tre articoli. *(Sono approvati).*

BERLINGUER, *Relatore*, desidera formulare al Ministro Guardasigilli il seguente voto al quale si associa il Consultore Pietriboni:

«La Commissione Giustizia fa voti perché il Ministro Guardasigilli voglia disporre solleciti provvedimenti per completare il personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie e voglia pure studiare la possibilità di conferire indennità speciali a tali categorie di funzionari che collaborano all'opera della giustizia».

PRESIDENTE dichiara che tale voto è stato fatto proprio dalla Commissione, che lo trasmette al Ministro come raccomandazione.

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo esaminato con la raccomandazione testè approvata.

**Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Ricostituzione della sede del tribunale di San Remo. (N. 120).**

CASSIANI INGONI, *Relatore*, ricordando i precedenti storici del provvedimento, fa presente come il tribunale di San Remo, rimasto in vita quando si procedette alla ri-

forma generale delle circoscrizioni giudiziarie del 1923, sia stato soppresso con la legge 23 marzo 1940, n. 252, che assegnava tutto il territorio della provincia alla circoscrizione del Tribunale di Imperia.

Ricorda altresì il voto che il Senato fece al Governo in occasione dell'esame del provvedimento di soppressione, perché a San Remo fosse lasciata almeno una sezione del tribunale.

Poiché in seguito ai bombardamenti, durante la guerra, il tribunale di Imperia si è trasferito a San Remo, si tratterebbe ora di consacrare uno stato di fatto. Segnala inoltre una ragione di carattere politico che consiglia l'adozione del provvedimento, e cioè l'utilità di avvicinare questo importante ufficio alle popolazioni di frontiera e particolarmente a Ventimiglia.

Ricorda che la relazione ministeriale fa notare che non deriverà alcun onere finanziario da tale ricostituzione, ed illustra brevemente i tre articoli dello schema, dei quali il primo riguarda appunto la ricostituzione del tribunale di San Remo, il secondo contiene norme transitorie circa la competenza dei tribunali di Imperia e San Remo ed il terzo considera un rimaneggiamento delle piante organiche. Conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di provvedimento.

PRESIDENTE ricorda, a proposito dello schema di provvedimento in esame, Orazio Raimondo che era appunto avvocato presso il tribunale di San Remo.

Pone ai voti gli articoli e le tabelle allegate.

*(Sono approvati).*

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo esaminato e relative tabelle.

**La seduta termina alle 12.**